

# QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

NEL  
2016



a cura di Marco Perelli Ercolini

**Anche questo anno ho cercato, come per gli scorsi anni, di esporre ai Colleghi una sintesi delle possibili uscite nel 2016, in modo schematico e il più chiaro possibile.**

**Spero di esservi riuscito.**

**Ringrazio l'Amico Attilio Steffano e il Suo Staff che hanno reso possibile la divulgazione di questo mio servizio che mi auguro possa essere utile ai Colleghi.**

## Fondo Generale ENPAM

### Quota A e Quota B pensione di vecchiaia

(compiuta l'età pensionabile)

#### **maturazione del diritto**

Medici (uomini e donne) nati prima del 1950, dal giorno dopo il compimento dei 67 anni.

#### **requisiti**

In costanza di iscrizione al Fondo: almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

In caso di cancellazione: anzianità contributiva non inferiore ai 15 anni.

#### **decorrenza del pagamento**

Dal 1 giorno del mese successivo al compimento dei 67 anni.

- ✓ Non è richiesta la cessazione dell'attività professionale.
- ✓ Il trattamento non è incompatibile con altri trattamenti di pensione.
- ✓ Il diritto va esercitato con domanda all'ENPAM, direttamente o tramite l'Ordine professionale.
- ✓ È possibile rinviare il pensionamento sia della Quota A sia della Quota B sino al compimento del 70esimo anno di età.
- ✓ Possibilità di pensione a 65 anni (nati nel 1951) con 20 anni di contribuzione mediante opzione sull'intera anzianità contributiva per il sistema di calcolo contributivo con domanda entro il mese di compimento del 65esimo anno di età.
- ✓ In caso di titolarità di pensione va corrisposta contribuzione sui corrispettivi da attività medica con aliquota pari al 50% dell'aliquota ordinaria (ogni terzo anno revisione automatica del trattamento di pensione).

## Fondo Generale ENPAM

### Quota B pensione anticipata

(prima del compimento dell'età pensionabile, con penalità economiche)

#### **maturazione del diritto**

Medici (uomini e donne) nati entro il 1955 o prima, dal giorno dopo il compimento dei 61 anni.

#### **requisiti**

- ✓ Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni;
  - ✓ aver maturato una anzianità contributiva di almeno 35 anni;
  - ✓ unitamente al requisito dell'età (61 anni nel 2016).
- oppure
- ✓ Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni;
  - ✓ con anzianità contributiva (effettiva o riscattata) di almeno 42 anni.

#### **decorrenza del pagamento**

Dal 1 giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

- ✓ Non è richiesta la cessazione dell'attività professionale.
- ✓ Il trattamento non è incompatibile con altri trattamenti di pensione.

- ✓ Il diritto va esercitato con domanda all'ENPAM direttamente o tramite l'Ordine professionale.
- ✓ In caso di titolarità di pensione va corrisposta contribuzione sui corrispettivi da attività medica con aliquota pari al 50% dell'aliquota ordinaria (ogni terzo anno revisione automatica del trattamento di pensione).

## Fondi Speciali ENPAM

Medicina generale, pediatria di libera scelta, guardia medica,  
medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali, specialisti convenzionati esterni

### **PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA (ALL'ETÀ PENSIONABILE)**

#### **maturazione del diritto**

Medici (uomini e donne) nati prima del 1950, dal giorno dopo il compimento dei 67 anni.

#### **requisiti**

Cessazione del rapporto col SSN.

In caso di cessato rapporto col SSN: anzianità contributiva (effettiva, riscattata, ricongiunta) non inferiore ai 15 anni.

#### **decorrenza del pagamento**

Dal 1 giorno del mese successivo al compimento dei 67 anni.

- ✓ È possibile proseguire sino al compimento del 70esimo anno di età.

### **PENSIONE ORDINARIA ANTICIPATA**

(PRIMA DELL'ETÀ PENSIONABILE CON PENALIZZAZIONI ECONOMICHE)

#### **maturazione del diritto**

Medici nati entro il 1955 o prima con 61 anni, tranne se titolari di una anzianità contributiva di almeno 42 anni.

#### **requisiti**

- ✓ Cessazione del rapporto col SSN;
  - ✓ 42 anni di anzianità contributiva (effettiva, riscattata, ricongiunta)
- oppure
- ✓ 61 anni di età congiunti a 35 o più anni di contribuzione (effettiva, riscattata, ricongiunta maturata presso tutti i Fondi speciali e la Quota B del Fondo generale) e a 30 anni o più di laurea.

#### **decorrenza del pagamento**

Dal 1 giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

- ✓ Ai fini dell'anzianità vengono considerati validi anche i periodi contributivi maturati presso Fondi già liquidati.
- ✓ Per i -transitati- decorrenze come per la dipendenza.

ATTENZIONE - poiché i pagamenti delle pensioni ENPAM decorrono dal 1 giorno del mese successivo la cessazione del rapporto, talvolta conviene anticipare (pensioni di vecchiaia) o posticipare (pensioni anticipate) la data di cessazione, onde non aver grossi buchi privi di corrispettivi da lavoro convenzionale e primo rateo di pensione.

# Ospedalieri ex INPDAP

La legge 243/2004 art.1 c.8 confermata dalla legge 214/211 art.24 c.14 prevede a tutto il 2015 per le donne lavoratrici, sia del settore pubblico che di quello privato, il pensionamento con 35 anni di contributi e 57 anni (aumentati dal 2013 dalle cosiddette maggiori speranze di vita, optando per il contributivo). L'INPS con la circolare 35 e 37/2012 ha ristretto la possibilità solo alle lavoratrici che entro il termine del 31 dicembre 2015 riescono ad avere la liquidazione della pensione (cioè la decorrenza) e non la maturazione dei requisiti (cioè del diritto).

La legge 208/2015 (stabilità 2016) corregge, ora, l'interpretazione data dall' INPS con le circolari 35 e 37 del 2012, estendendo la facoltà alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi delle speranze di vita ai sensi dell'art. 12 del D.L. 31/05/2010 n° 78 convertito in legge 30/07/2010 n° 122 e successive modificazioni entro il 31/12/2015 anche se la decorrenza del trattamento pensionistico è successivo a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

## **PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA**

**(ALL'ETÀ PENSIONABILE ESCLUSE LE DEROGHE PREVISTE DALLA LEGGE FORNERO)**

### **maturazione del diritto**

Medici (uomini e donne): nati nel 1950 o prima al compimento dei 66 anni e 7 mesi di età anagrafica.

Per i medici ospedalieri: età pensionabile al compimento del 65° anno; età massima lavorativa al 67° anno di età e anzianità massima contributiva 40 anni.

Per i dirigenti medici la risoluzione d'ufficio (che non opera per i responsabili di struttura complessa) non si applica prima del 65° anno di età.

### **requisiti**

Cessazione del rapporto di dipendenza.

Almeno 20 anni di anzianità contributiva.

### **decorrenza del pagamento**

Abolita la finestra mobile, dal 1° giorno dopo la cessazione del rapporto di dipendenza.

## **PENSIONE ANTICIPATA (PRIMA DELL'ETÀ PENSIONABILE)**

### **maturazione del diritto**

**medici uomini con almeno 42 anni e 3 mesi + 7 mesi** (aumento per maggiori speranze di vita) di anzianità contributiva

**medici donne con almeno 41 anni e 3 mesi + 7 mesi** (aumento per maggiori speranze di vita) di anzianità contributiva

### **penalizzazione**

Per la legge di Stabilità 2016 le pensioni anticipate con decorrenza dal 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2017 non sono soggette ad alcuna penalizzazione anche se l'accesso avviene con meno di 62 anni di età.

## requisiti

Cessazione del rapporto di dipendenza.

## decorrenza del pagamento

Abolita la finestra mobile, in presenza dei requisiti decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda, cessata l'attività lavorativa.

## PENSIONE ANTICIPATA

(PER COLORO CHE HANNO INIZIATO A LAVORARE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995)

	REQUISITO DI ETÀ E CONTRIBUZIONE EFFETTIVA
uomini e donne	63a. +7 mesi di età con almeno 20a. di contribuzione effettiva e trattamento economico non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (obbligatoria, volontaria e riscattata - vengono invece esclusi i periodi accreditati figurativamente a qualsiasi titolo)

## Dipendenti di Strutture Private INPS

La legge 243/2004 art.1 c.8 confermata dalla legge 214/2011 art.24 c.14 prevede a tutto il 2015 per le donne lavoratrici, sia del settore pubblico che di quello privato, il pensionamento con 35 anni di contributi e 57 anni (aumentati dal 2013 dalle cosiddette maggiori speranze di vita) oppure 58 anni (per le lavoratrici autonome) aumentati dal 2013, dalle cosiddette speranze di vita, optando per il contributivo. L'INPS con la circolare 35 e 37/2012 ha ristretto la possibilità solo alle lavoratrici che entro il termine del 31 dicembre 2015 riescono ad avere la liquidazione della pensione (cioè la decorrenza) e non la maturazione dei requisiti (cioè del diritto). La legge 208/2015 (stabilità 2016) corregge, ora, l'interpretazione data all'INPS con le circolari 35 e 37 del 2012, estendendo la facoltà alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi delle speranze di vita ai sensi dell'art. 12 del D.L. 31/05/2010 n° 78 convertito in legge 30/07/2010 n° 122 e successive modificazioni entro il 31/12/2015 anche se la decorrenza del trattamento pensionistico è successivo a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

## PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA (ALL'ETÀ PENSIONABILE)

### maturazione del diritto

Medici uomini nati nel 1950 o prima al compimento di 66 anni e 7 mesi di età anagrafica.

Medici donne nate nel 1951 al compimento di 65 anni e 7 mesi di età anagrafica.

### requisiti

Cessazione del rapporto di dipendenza. Almeno 20 anni di anzianità contributiva.

### decorrenza del pagamento

Abolita la finestra mobile, dal 1° giorno del mese successivo la cessazione del rapporto di dipendenza.

## **PENSIONE ANTICIPATA (PRIMA DELL'ETÀ PENSIONABILE)**

### **maturazione del diritto**

**medici uomini con almeno 42 anni e 3 mesi + 7 mesi**  
(aumento per maggiori speranze di vita) di anzianità contributiva

**medici donne con almeno 41 anni e 3 mesi + 7 mesi**  
(aumento per maggiori speranze di vita) di anzianità contributiva

### **penalizzazione**

Per la legge di Stabilità 2016 le pensioni anticipate con decorrenza dal 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2017 non sono soggette ad alcuna penalizzazione anche se l'accesso avviene con meno di 62 anni di età.

### **requisiti**

Cessazione del rapporto di dipendenza.

### **decorrenza del pagamento**

Abolita la finestra mobile, in presenza dei requisiti decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, cessata l'attività lavorativa.

## **PENSIONE ANTICIPATA**

(PER COLORO CHE HANNO INIZIATO A LAVORARE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995)

<b>REQUISITO DI ETÀ E CONTRIBUZIONE EFFETTIVA</b>	
<b>uomini e donne</b>	63 anni di età + 7 mesi con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e trattamento economico non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (obbligatoria, volontaria e riscattata - vengono invece esclusi i periodi accreditati figurativamente a qualsiasi titolo)

## **Precisazioni sui Pagamenti TFS e TFR**

La manovra Tremonti bis prevede che il TFS ed il TFR, cessato rapporto di lavoro, slittino di 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia (ora con la legge di stabilità 2014 portati a 12 mesi) o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità, con pagamento dilazionato della liquidazione del pubblico dipendente in 3 anni a seconda degli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno). Attualmente le dilazioni sono state corrette con la legge di Stabilità 2014 in meno 50, da 50 a 100, oltre 100 mila.

Tali dilazioni vanno aggiunte ai tempi tecnici: nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo di ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'ex INPDAP è tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio sono previsti ulteriori 6 mesi.

<b>MOTIVO DELLA CESSAZIONE</b>	<p><b>INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO</b> decorsi i termini spetta il pagamento anche degli interessi legali</p> <p>ex art. 3 legge 140/1997 i provvedimenti Tremonti: (* ) art. 12 c. 7-9 DL 78/2010 (** ) art. 1 c. 22-23 DL. 138/2011</p> <p>legge di stabilità 2014 art. 1 c. 484</p>
<b>inabilità o decesso</b>	105 giorni dalla cessazione (*)
<b>limiti di età o diservizio</b>	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione aumentati di 6 mesi per la legge di stabilità 2014 (*) (**)
<b>destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza</b>	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

(\*) la dilazione dei pagamenti ora con la manovra di stabilità 2014 sarà: fino a 50 mila euro primo pagamento entro i termini fissati, oltre i 50 mila euro dilazionato in un secondo scaglione e oltre i 100 mila euro il terzo scaglione annuale

(\*\*) per le pensioni di vecchiaia slittamento di ulteriori sei mesi per la legge di stabilità 2014 e per le pensioni anticipate rimangono di 24 mesi

## Memento

- ✓ Essendo stata abrogata la legge 322/59 per cessazioni dal rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto a pensione:
  - è data la possibilità di ricongiunzione onerosa o di prosecuzione contributiva volontaria (ma a determinate condizioni: non bisogna essere titolari di una pensione o essere iscritti a una cassa di previdenza obbligatoria - unica eccezione la Quota A del Fondo generale quale previdenza non derivante da rapporto di lavoro) o di totalizzazione;
  - inoltre coloro che hanno una anzianità contributiva di almeno 20 anni (15 se prima del 1992) possono richiedere all'exINPDAP alla maturazione dei requisiti richiesti, anche se cessati dal servizio attivo, il trattamento di pensione in base alla anzianità contributiva maturata alla data di cessazione e ai contributivi versati;
  - colla legge di stabilità 2013 viene prevista la ricongiunzione gratuita ("totalizzazione retributiva") per coloro che sono passati prima del 30 luglio 2010 dal pubblico impiego all'Inps, valorizzando i periodi contributivi delle diverse gestioni per un trattamento economico di pensione con almeno 62 anni di età col sistema retributivo, gestione per gestione, singolarmente.
- ✓ Nella totalizzazione, istituto che consente l'acquisizione del diritto a una unica pensione a chi ha versato contributi in diverse casse previdenziali di per se inefficaci a maturare un trattamento di pensione, la legge Monti ha eliminato la condizione di una anzianità minima di tre anni. Requisiti per la totalizzazione sono:
  - non aver richiesto o accettato la ricongiunzione ad altro ente previdenziale;
  - non essere già titolare di un trattamento di pensione erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione.
- ✓ I periodi con iscrizione alla Gestione separata INPS possono essere totalizzati, ma non ricongiunti, fatto salvo quanto previsto per la totalizzazione retributiva.
- ✓ Con il cumulo contributivo è possibile valorizzare i vari spezzoni di attività per raggiungere i requisiti solo per la pensione di vecchiaia. E' applicabile solo nella previdenza obbligatoria e non applicabile alle Casse privatizzate (medici ENPAM).



*avendo trascorso da chirurgo più di 40 anni di vita ospedaliera, conoscendo le problematiche previdenziali, ora in pensione, sento come un dovere scrivere queste sintetiche righe per far conoscere ai Colleghi le possibilità di uscita per la pensione, perchè non perdano diritti o attivino procedure loro sfavorevoli.*

**Marco Perelli Ercolini**

Medico chirurgo ospedaliero in pensione - già pubblicista

Specialista in Chirurgia generale, Chirurgia plastica ricostruttiva e Chirurgia dell'infanzia

Membro dell'Accademia Medicorum Litteratorum

Ha collaborato a Corriere Medico e ad altre testate mediche

Già Consigliere tesoriere dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano

Già Consigliere della Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM dal 2000 al 2010

Vice Presidente Vicario della Feder.S.P.eV.

Presidente Regionale della Feder.S.P.eV.

Vicepresidente UNP@it

Membro dell'Osservatorio Previdenziale della Fondazione ENPAM dal luglio 2015

Cavaliere e Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Esperto in materia previdenziale e normative ospedaliere

Si ringrazia per la stampa

**ASSIMEDICI**<sup>®</sup>  
CONSULENZA ASSICURATIVA MEDICI

**assisanità**<sup>®</sup>



20123 Milano Viale di Porta Vercellina, 20  
Tel. 02.48.00.46.77 - Fax 02.87.18.11.52  
Recapiti Roma Tel. 06.98.335.71.16 - Fax 06.23.32.43.357  
[www.assimedici.it](http://www.assimedici.it) - [info@assimedici.it](mailto:info@assimedici.it)

**COPIA NON DESTINATA ALLA VENDITA  
OMAGGIO RISERVATO AI SIGNORI MEDICI**